



Comune di Villa di Serio  
Provincia di Bergamo



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

Intervento PNRR – M4C1 3.3

**Progetto di fattibilità tecnico-economica (art.41 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado di Villa di Serio (BG):**

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA  
COD. CUP: J13C22000740001**

Via Roma –via Doise

Data: 30.06.2023	
Elaborato M	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPALTO INTEGRATO SU PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA – ART. 44 D.LGS 36/2023
Il Tecnico	Ing. Francesca Magri Iscrizione Ordine Ingegneri Bergamo n. 2677



## INDICE

<b>1</b>	<b>NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>6</b>
1.1	DISPOSIZIONI GENERALI .....	6
1.1.	DEFINIZIONI .....	8
<b>2</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE OPERE.....</b>	<b>10</b>
3.1	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....	10
3.1.2	DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE .....	10
3.2	IMPORTO DELL'APPALTO.....	10
3.2.2	TABELLA A.....	10
3.2.3	TABELLA B RIEPILOGO GENERARE IMPORTO APPALTO .....	11
3.2.4	TABELLA C .....	12
3.2.5	"TABELLA D" .....	13
3.2.6	"TABELLA E" .....	14
3.3	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	16
3.4	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	16
3.4.2	APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE .....	17
3.4.3	INTERPRETAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA.....	18
<b>4</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>18</b>
4.1	PIANO DI SICUREZZA.....	18
4.2	COSTI PER LA SICUREZZA .....	20
<b>5</b>	<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>20</b>
5.1	DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .....	20
5.1.2	ELENCO ELABORATI .....	21
5.2	ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	23
<b>6</b>	<b>TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....</b>	<b>23</b>
6.1	PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - MODALITÀ E TERMINI - PENALE PER IL RITARDO E APPROVAZIONE.....	23
6.1.2	Penali per ritardo della progettazione esecutiva .....	26
6.2	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO .....	27
<b>7</b>	<b>TERMINI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>27</b>
7.1	CONSEGNA DEI LAVORI .....	27
7.2	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	28
7.2.2	RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE.....	29

7.3	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	29
7.4	PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE – MOTIVI NON ADEGUATI ALLA PROROGA O DIFFERIMENTI DEI TERMINI .....	32
.1.1.	Proroga: .....	32
7.4.2	Novazione: .....	33
7.4.3	Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:.....	33
7.4.4	Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 34	
7.5	CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	34
7.6	PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA.....	36
7.6.2	TABELLA F .....	38
8	DISCIPLINA ECONOMICA.....	40
8.1	ANTICIPAZIONE.....	40
8.2	PAGAMENTI IN ACCONTO .....	40
8.2.1	Pagamento del corrispettivo per la Progettazione Esecutiva .....	40
8.2.2	Pagamento del corrispettivo per Lavori .....	40
8.3	CONTO FINALE E SALDO .....	41
8.4	REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE .....	43
8.5	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	43
9	DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI .....	44
9.1	VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUA LIQUIDAZIONE.....	44
9.2	VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO .....	46
10	DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI .....	46
10.1	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO.....	46
10.2	RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	47
10.3	NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE .....	47
10.3.2	direttore di cantiere .....	48
10.4	ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI.....	48
10.5	NORME DI MISURAZIONE.....	49
10.5.2	Eventuali lavori in economia .....	50
11	CAUZIONI E GARANZIE.....	50
11.1	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	50
11.2	POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.....	52
11.3	POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE .....	53

11.4	POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI .....	53
12	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	54
12.1	VARIANTI IN CORSO D'OPERA .....	54
12.1.2	Varianti per errori od omissioni progettuali.....	55
12.1.3	Applicazione art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023 .....	55
12.2	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI .....	55
13	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO .....	56
13.1	SUBAPPALTO E COTTIMO .....	56
13.2	RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO .....	58
13.3	PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI .....	59
13.4	SUBAFFIDAMENTI.....	59
14	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....	60
14.1	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	60
14.2	CONSEGNA DOCUMENTAZIONE AS BUILT .....	61
14.3	CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.....	61
14.4	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	62
15	NORME FINALI.....	62
15.1	OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	62
15.2	DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE .....	64
15.3	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	65
15.4	PRESCRIZIONI PER OPERE DI DEMOLIZIONE.....	72
16	PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI .....	73
16.2	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	75
16.3	PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	75
16.4	ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI .....	76
16.5	ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI (se del caso previsto in fase di progetto e/o sua variazione).....	78
16.6	ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.....	80
16.7	CUSTODIA DEL CANTIERE .....	81
16.8	SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI .....	81
16.9	CARTELLO DI CANTIERE .....	81
16.10	SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI.....	82

16.11	CONTROVERSIE.....	82
16.12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....	83
16.13	RECESSO.....	85
16.14	DISCIPLINA ANTIMAFIA .....	85
16.15	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE .....	86
17	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI .....	86
18	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI PNRR.....	87
18.2	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	87
18.2.1	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	87
18.3	PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA .....	88
18.4	PRINCIPIO DEL DNSH .....	89
18.5	ULTERIORI ADEMPIMENTI PNRR .....	91
18.6	CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI.....	91

## 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

### 1.1 *DISPOSIZIONI GENERALI*

1.1.1.1 Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge, dei codici ed allegati e di Regolamento vigenti in materia, nonché delle disposizioni per le parti ancora in vigore.

1.1.1.2 Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i- denominato Codice dei Contratti Pubblici;
- b) Allegati al Codice di cui al punto precedente e della relazione illustrativa in accompagnamento;
- c) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti residuale ancora in vigore;
- d) D.L. 31/05/2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- e) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- f) Legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- g) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- h) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- i) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- j) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dell'art. 1, comma 2, lett. s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016;
- k) Prezzario Regionale validità 2022 (II° semestre) vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ed allegato E volume SPECIFICHE TECNICHE di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- l) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nei vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del Prezzario Regionale di cui sopra;
- m) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico";

- n) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;
- o) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- p) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- q) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i.;
- r) Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- s) Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- t) D.P.R. n. 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- u) D.Lgs. 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- v) Legge n. 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- w) D.M. n. 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- x) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- y) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/1991 n. 10;
- z) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- aa) D.Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- bb) L.R. n. 13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
- cc) D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.;
- dd) D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006;
- ee) Delibera Giunta Regionale n. 8/5018 del 26.06.2007 "Certificazione Energetica Edifici";

- ff) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzione di cui al D.M. del 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";
- gg) D.Lgs. n. 15 del 16/02/2011 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia";
- hh) Normativa UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia;
- ii) Normativa UNI 9801 - Norme impianto di sollevamento fissi per disabili;
- jj) Normativa CEI 648 - 11/17 - Norme per impianti elettrici;
- kk) Normativa UNI 8725 - Norme ascensore per edilizia residenziale;
- ll) Normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;
- mm) Specifiche normative UNI per prestazioni particolari previste da lavorazioni o materiali di Progetto;
- nn) Decreto Min. Interno 04/04/2022 (in particolare art. 6 Termini e condizionalità).

### 1.1. DEFINIZIONI

- **Amministrazione e/o Ente appaltante e/o Committente e/o Stazione Appaltante:** *Comune di Villa di Serio;*
- **Appaltatore:** *l'Impresa Esecutrice della progettazione esecutiva e dei lavori;*
- **Codice dei contratti:** *il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;*
- **Capitolato Generale:** *il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti residuali ancora in vigore;*
- **Capitolato Speciale:** *il presente documento;*
- **Contratto:** *il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;*
- **Progetto:** *il Progetto Tecnico Economico di Fattibilità avanzata approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;*
- **Elenco dei prezzi Unitari di Progetto:** *documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale 2023 più gli eventuali prezzi aggiunti;*
- **Programma esecutivo dei lavori:** *documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto;*
- **O.E.P.V.:** *l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara;*



- **Regolamento**: il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti residuali ancora in vigore;
- **Prezzario Regionale**: il prezzario della Regione Lombardia 2023 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. Specifiche Tecniche;
- **Allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023**: regolante il Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori;
- **Allegato II.14 del D.lgs n. 36/2023**: regolante la Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità;
- **PSC**: Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- **POS**: Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

## 2 OGGETTO DELL'APPALTO

- 2.1.1.1 L'appalto ha per oggetto la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei Lavori di lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado di Villa di Serio (BG) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA - COD. CUP: J13C22000740001. Intervento finanziato con fondi PNRR - M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- 2.1.1.2 Il Progetto allegato al presente Capitolato è lo Studio tecnico economico di fattibilità avanzato (ovvero denominato *Esteso*) redatto ai sensi delle Linee Guida Mims art. 48 comma 5 DL. 77/2021 convertito con Legge 108/2021.
- 2.1.1.3 Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 2.1.1.4 L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.
- 2.1.1.5 Sono altresì a carico dell'Appaltatore le seguenti attività:
  - a) la redazione, prima dell'esecuzione dei lavori della progettazione esecutiva, a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 44, del Codice dei contratti, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori e previo verifica e validazione della stessa; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera;
  - b) collaudo tecnico funzionale degli impianti tecnologici;

- c) produzione di tutte le certificazioni di conformità richiesta a norma di legge e regolamenti;
- d) produzione degli attestati di prestazione energetica degli edifici oggetto dell'appalto;
- e) accatastamento, (se del caso), degli edifici oggetto dell'appalto.

2.1.1.6 Laddove l'appaltatore non ottemperi nei modi e termini stabiliti dalla stazione appaltante nella produzione degli attestati di prestazione energetica, ed accatastamento, (*se del caso*), quest'ultima si riserva il diritto di nominare il professionista, di cui il costo sarà posto a carico dell'Appaltatore, che redigerà gli atti di cui alla precedente lettera d) ed e); il costo massimo della prestazione de quo è fissato in euro 4.000,00 oltre Iva di legge e Cassa Previdenziale.

2.1.1.7 La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice.

### 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

#### 3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1.1.1 Le opere oggetto dell'intervento sono descritte nello studio di fattibilità tecnico economica reso disponibile in sede di gara possono essere così sommariamente descritte:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO (BG).

#### 3.1.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE

3.1.2.1 Per una descrizione dettagliata dei lavori oggetto dell'appalto si rimanda alla Relazione Generale e alla Relazione Specialistica delle Opere Impiantistiche che fanno parte integrante dello Studio tecnico economico di fattibilità.

#### 3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

3.2.1.1 L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l'importo progettuale dei lavori medesimi è così articolato:

Per i Lavori:

#### 3.2.2 TABELLA A

	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee	IMPORTO OPERE	%
1	OPERE MECCANICHE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	549 171,37 €	57%
2	INCIDENZA ASSISTENZA EDILE 19%	103 202,56 €	11%
3	OPERE ELETTRICHE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:	95 732,34 €	10%
4	INCIDENZA ASSISTENZA EDILE 19%	18 189,14 €	2%
5	OPERE ELETTRICHE PER CABINA DI TRASFORMAZIONE:	111 827,46 €	12%
6	OPERE EDILI PER CABINA DI TRASFORMAZIONE:	36 846,06 €	4%
7	INCIDENZA ASSISTENZA EDILE 19%	28 247,97 €	3%
8	ONERI PER LA SICUREZZA: 3%	28 296,51 €	3%
		<b>971 513,41 €</b>	<b>100%</b>

### 3.2.3 TABELLA B RIEPILOGO GENERARE IMPORTO APPALTO

	<i>importi in euro</i>
A Importo esecuzione lavori a corpo	€ 943.216,90
B Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 28.296,51
C Costi della manodopera NON SOGGETTI A RIBASSO (della sola quota A) – 3.4.3 più sotto	€ 276.262,48
D Importo per la progettazione Esecutiva SOGGETTI A RIBASSO	€ 42.180,05
T Totale appalto opere a corpo (A + B)	€ 971.513,41

3.2.3.1 L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella B:

- importo dei lavori (L) determinato al punto A, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al punto B, della colonna «TOTALE».
- importo dei Costi della Manodopera (CM) determinato al punto C, della colonna «TOTALE».
- importo per la progettazione Esecutiva determinato al punto D, della colonna «TOTALE».

3.2.3.2 Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

### 3.2.4 TABELLA C

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
<b>1</b>	Lavori (L) a corpo colonna (TOTALE)	€ 666.954,42	
<b>2</b>	Progettazione a corpo colonna (TOTALE)	€ 42.180,05	
<b>3</b>	Costi di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)		€ 28.296,51
<b>4</b>	Costi della manodopera <b>NON SOGGETTI A RIBASSO (della sola quota A) – 3.4.3 più sotto</b>		€ 276.262,48
<b>T</b>	<b>TOTALE APPALTO OPERE</b>	<b>€ 1.013.693,46</b>	

3.2.4.1 Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'allegato 11-12 del Codice stesso, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

3.2.4.2 All'interno dell'importo dei lavori di cui **al rigo 1 della tabella C**, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) **Oneri di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore:** incidenza del 0,6 %;
- b) **incidenza delle spese generali (SG):** 15,00 %;
- c) **incidenza dell'Utile di impresa (UT):** 10,00 %.

3.2.4.3 All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 4 della tabella C, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo NON soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante, quale Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 29,3%;

- 3.2.4.4 Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 110, comma 4, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.
- 3.2.4.5 Rimane inteso che, come determinato dal D.lgs 36/2023, e specificatamente dall'art. 44 dello stesso, in tema di appalto integrato, è richiesto all'aggiudicatario la progettazione esecutiva. per la quantificazione analitica dei corrispettivi per i servizi di progettazione si rinvia alla "TABELLA D" che segue.

### 3.2.5 "TABELLA D"

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori K=25,00% S=CP*K	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale (CP+S)*M
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q>>	$\sum(Q_i)$	$\sum(M_i)/\sum(Q_i)$	$V*G*P*\sum Q_i$			
E.08 ASSIS TENZ A EDILE	EDILIZIA	149 639,67	11,5110139 700%	0,95	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06	0,2800	50,57%	4 581,86	1 145,47	5 727,33	2 896,31
IA.02 RISCALDAMENTO - ACS	IMPIANTI	549 171,37	8,05960770 00%	0,85	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06	0,3800	50,21%	14 296,32	3 574,08	17 870,40	8 972,73
IA.03 ASSE RVIM ENTO	IMPIANTI	95 732,34	13,1759866 900%	1,15	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06	0,3800	50,21%	5 512,18	1 378,04	6 890,22	3 459,58
IA.03 CABIN A ELETT RICA	IMPIANTI	148 673,52	11,5330944 100%	1,15	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06	0,3800	50,21%	7 493,09	1 873,27	9 366,36	4 702,85
E.10 ASSIS TENZ A EDILE	EDILIZIA	28 296,51	19,5694025 900%	1,20	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06	0,2800	50,57%	1 860,59	465,15	2 325,73	1 176,12

RIEPILOGO		
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	42 180,05	21 207,59
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	42 180,05	21 207,59

Di cui per Piano di Sicurezza e Coordinamento:

Codice prestazione: QbIII.07			
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	b.III) PROGETTAZI...	2.045,47 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	b.III) PROGETTAZI...	4.702,74 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	b.III) PROGETTAZI...	1.813,22 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	b.III) PROGETTAZI...	2.464,83 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	b.III) PROGETTAZI...	830,62 €
			<b>11.856,88 €</b>
			<b>42.180,05 €</b>

3.2.5.1 I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "E", allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale e che qui si riassume.

### 3.2.6 "TABELLA E"

DESCRIZIONE	CATEGORIA SOA	IMPORTO	% CATEGORIA SU TOTALE
		(esclusi oneri della sicurezza)	
IMPIANTI TERMICI	OS 28	549 171,37 €	58%
IMPIANTI ELETTRICI	OS 30	207 559,80 €	22%
OPERE EDILE	OG 1	186 485,73 €	20%
		943 216,90 €	100%

3.2.6.1 La suddivisione fra le diverse categorie omogenee di lavori è quella indicata nella tabella "E" precedentemente indicata quale parte integrante e sostanziale.

3.2.6.2 Modalità di stipula del contratto e disposizioni conseguenti che l'appaltatore dichiara di esserne consapevole e di accettarne ogni specifica disposizione:

3.2.6.3 L'appalto è aggiudicato "a corpo".

3.2.6.4 Il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

3.2.6.5 L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità.

- 3.2.6.6 Il presente C.S.A. (Capitolato Speciale d'Appalto) e tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione.
- 3.2.6.7 Il presente appalto "a corpo", si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera. Pertanto, la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità dalla stessa Amministrazione, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- 3.2.6.8 I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti e per quanto regolato dal presente Capitolato, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
- 3.2.6.9 Le quantità indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione all'appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare.
- 3.2.6.10 L'Ente appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.

- 3.2.6.11 L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente l'Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l'obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.
- 3.2.6.12 In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dall'Ente appaltante.
- 3.2.6.13 Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.
- 3.2.6.14 Il prezzo contrattuale "a corpo" dell'appalto comprende anche tutte le opere impiantistiche, civili e murarie in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, comunque connesse all'opera di che trattasi.
- 3.2.6.15 In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.

### **3.3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

- 3.3.1.1 L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- 3.3.1.2 L'offerta tecnica ed economica che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

### **3.4 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

- 3.4.1.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.
- 3.4.1.2 L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.



- 3.4.1.3 In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente, con la partecipazione all'appalto tutte le clausole del presente Capitolato Speciale: L'appaltatore dovrà accertare, prima della redazione del progetto esecutivo, sia la sussistenza di tutte le suindicate condizioni sia di acquisire eventuali pareri da parte degli Enti preposti laddove previsto dalla vigente normativa.
- 3.4.1.4 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
- 3.4.1.5 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.

### 3.4.2 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

- 3.4.2.1 In ragione dell'art. 11 comma 2 del D.lgs 36/2023 al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente e precisamente:

IMPIANTI TERMICI	CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti
IMPIANTI ELETTRICI	CCNL elettrico contratto per i lavoratori addetti al settore elettrico, meglio conosciuto come contratto elettrico o CCNL Elettrici;
OPERE CIVILI	Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL edilizia industria, edilizia artigianato ed edilizia cooperative;

- 3.4.2.2 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante fermo restando che, in tale fattispecie, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisiranno la dichiarazione, (*e se del caso per la conferma dell'equipollenza delle tutele con un il diverso contratto, con sottoscrizione anche di un consulente del lavoro abilitato*), con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele..

- 3.4.2.3 L'aggiudicatario, in tutti i casi, si impegna, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
- 3.4.2.4 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si richiamano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

### 3.4.3 INTERPRETAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

#### 3.4.3.1 Per quanto riguarda la manodopera:

- a. L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice è dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori *(determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione)* per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudicherà l'appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità operative dalla stessa impiegata.
- b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

## 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### 4.1 PIANO DI SICUREZZA

- 4.1.1.1 Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
- a. il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
- c. fotocopia del libro unico del lavoro.

4.1.1.2 L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- d. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- e. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
- f. per adeguarne i contenuti alle soluzioni tecniche migliorative proposte in sede di gara;
- g. fotocopia del libro unico del lavoro.

4.1.1.3 I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile Unico del Progetto con apposito Verbale sottoscritto anche dall'appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile Unico del Progetto darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale all'Amministrazione Comunale per le successive attività di monitoraggio.

4.1.1.4 Nel caso di cui al comma 2, lettera d), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4.1.1.5 Nei casi di cui al comma 2, lettera e), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione Comunale.

4.1.1.6 Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

4.1.1.7 La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.

4.1.1.8 Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

- 4.1.1.9 L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

## 4.2 COSTI PER LA SICUREZZA

- 4.2.1.1 costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati dalla Stazione Appaltante e sono supportati da un computo metrico estimativo, contenuto nel PSC e riferito, nell'ordine:
- al Prezzario Regionale o in mancanza
  - per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
  - mediante nuove analisi.
- 4.2.1.2 In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati a corpo in conseguenza della loro effettiva realizzazione e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
- 4.2.1.3 L'Appaltatore ha dichiarato con la partecipazione, formulando la propria offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza indicati nel quadro tecnico economico di progetto. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 9 più sotto.
- 4.2.1.4 Per la redazione di varianti di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## 5 DISCIPLINA CONTRATTUALE

### 5.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

- 5.1.1.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- il D.lgs 36/2023, tutti i suoi allegati e la relazione esplicativa;
  - il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;
  - i seguenti elaborati grafici costituenti lo studio di fattibilità tecnico economica:

5.1.2 ELENCO ELABORATI

<b>IMPIANTI MECCANICI</b>					
W583-2	M1	RELAZIONE GENERALE			
W583-2	M2	RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI			
W583-2	M3	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			
W583-2	M4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMP. MECCANIC			
W583-2	M5	ELENCO PREZZI - IMP. MECCANICI			
W583-2	M6	QUADRO ECONOMICO			
W583-2	M7	CRONOPROGRAMMA			
W583-2	M8	Impianto idrico sanitario, riscaldamento e VMC – Pi			
W583-2	M9	Impianto idrico sanitario, riscaldamento e VMC – Pi			
W583-2	M10	Impianto idrico sanitario, riscaldamento e VMC – Pi			
W583-2	M11	Planimetria con posizione P.D.C.			
W583-2	M12	Schema funzionale			
W583-3	M13	RELAZIONE DNSH E CAM			
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>					
W583-2	E1	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI-SCHEMI QL			
W583-2	E2	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI			
W583-2	E3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LATO MT			
W583-2	E4	ELENCO PREZZI LATO MT			
W583-2	E5	ANALISI DEI PREZZI LATO MT			
W583-2	E6	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LATO BT			
W583-2	E7	ELENCO PREZZI LATO BT			
W583-2	E8	ANALISI DEI PREZZI LATO BT			
W583-2	E9	PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE INTERNA			
W583-2	E10	PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE ESTERNA			
<b>SICUREZZA</b>					
W583-2	S1	PSC - PLANIMETRIA DI PROGETTO			
W583-3	S2	PSC - PLANIMETRIA DI CANTIERE			
W583-4	S3	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
		PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO			
<b>ACUSTICA</b>					
W583-2	A1	VALUTAZIONE DI PREFATTIBILITA' ACUSTICA			
		RELATIVA AGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI			

5.1.2.1 Inoltre, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

A)	l'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore
B)	Il disciplinare di gara e tutti gli allegati costituenti l'appalto
C)	il Prezzario Regionale
D)	il POS previsto dalla legge elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Villa di Serio, a cui le parti fanno rinvio
E)	il programma definitivo elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui quest'ultimo viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Villa di Serio, a cui le parti fanno rinvio

- 5.1.2.2 Il contratto è stipulato interamente **“a corpo”** ed ai sensi dell'art. 31 dell'allegato 1-7 del Codice (*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo [Articoli da 41 a 44 del Codice]*), il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo. L'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- 5.1.2.3 I prezzi contrattuali, contenuti nel computo metrico - estimativo dei lavori, ai quali si estende il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti.
- 5.1.2.4 I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi delle tabelle di cui in precedenza. Gli eventuali vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
- 5.1.2.5 Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, secondo le disposizioni interne vigenti per la Stazione appaltante Ufficio SUA di Provincia di Brescia, anche mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica.

## 5.2 ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 5.2.1.1 Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista per le Associazioni / Raggruppamenti Temporanee d'Impresa e/o Consorzi.

## 6 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

### 6.1 PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - MODALITÀ E TERMINI - PENALE PER IL RITARDO E APPROVAZIONE

- 6.1.1.1 Verificato che il PFTE posto in appalto è corredato dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni delle diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo delle opere, all'appaltatore comporta l'esigenza ineludibile di concretizzare il più possibile gli elementi caratterizzanti e gli impatti dell'opera attraverso le successive fasi per la sola definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell'intervento infrastrutturale, ivi compreso le migliorie offerte in appalto.
- 6.1.1.2 Il Responsabile Unico del Progetto dopo la stipula del Contratto (*ovvero con consegna anticipata anche nelle more della verifica dei requisiti*) con apposito ordine di servizio [*anche a mezzo di semplice scrittura in PEC (Posta Elettronica Certificata)*], dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo che dovrà essere completata, entro il termine di gg. 60 (giorni sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio a firma del Responsabile Unico del Progetto.
- 6.1.1.3 Il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipula del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di particolari finanziamenti (Vedi Fondi PNRR); in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
- 6.1.1.4 Se l'ordine di servizio non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del già menzionato termine.
- 6.1.1.5 La progettazione esecutiva dei lavori dovrà comprendere tutti gli elaborati indicati nell'allegato 1.7 del D.lgs 36/2023 (*DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione*). Essa dovrà essere redatta dall'appaltatore nel pieno rispetto del progetto tecnico economico di fattibilità, messo a base di gara ed approvato dall'Ente appaltante, con le prescrizioni appresso indicate.
- 6.1.1.6 In tal caso, la prestazione contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento consisterà:

- - nella redazione del progetto esecutivo, che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per favorire il rilascio di tutte le autorizzazioni / nulla osta / pareri per la verifica positiva del progetto e la successiva sua validazione;
- - nella esecuzione dei lavori

6.1.1.7 La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nello studio di fattibilità tecnico economica; eventuali variazioni quantitative o qualitative, tenuto conto dell'offerta tecnica d'appalto, non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara ed alle migliori ricevute in sede d'appalto.

6.1.1.8 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 120 del Codice dei *contratti (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)* – da intendersi cause impreviste e, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale, tali da alterare in maniera rilevante l'opera nel suo complesso, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'art. 120. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (*dieci*) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui all'art. 7.4 più sotto previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

6.1.1.9 Unitamente alla progettazione esecutiva, se necessario, l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

6.1.1.10 Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti presso gli enti competenti (*a puro titolo esemplificativo e non esaustivo VVFF, ATS, Ente provinciale, enel e parere della Regione Lombardia, ecc.*).

6.1.1.11 Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.



6.1.1.12 La progettazione esecutiva deve comprendere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione partendo dal documento predisposto per il progetto definitivo posto a base di gara, verificando ed integrando le previsioni qualora necessario.

6.1.1.13 I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dal Responsabile Unico del Progetto nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali il Responsabile Unico del Progetto potrà ordinare la sospensione dei due livelli progettuali:

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse (*tra cui l'interruzione del finanziamento PNRR – tenuto conto che l'Intervento finanziato con fondi PNRR – “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”*);
- per sopravvenute significative modifiche normative.

6.1.1.14 L'Appaltatore, ovvero il progettista indicato o associato temporaneamente, è tenuto a presentare al Responsabile Unico del Progetto una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'importo da polizza sarà pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare. La mancata presentazione della polizza in argomento non darà luogo al compenso spettante per l'attività di progettazione.

6.1.1.15 Entro 25 (venticinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto tecnico economico di fattibilità posto a base di gara, entro i successivi 5 (cinque) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

6.1.1.16 Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dal progetto tecnico economico di fattibilità avanzata posto a base di gara, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione esecutiva;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori o omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto tecnico economico di fattibilità avanzata posto a base di gara.

6.1.1.17 Se nell'emissione dei pareri, anche in sede di Conferenza dei Servizi, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa.

6.1.1.18 In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a. le spese contrattuali sostenute;
- b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c. altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
  - I. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
  - II. 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.500.000 euro;
  - III. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.500.000 euro.

6.1.1.19 Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'ordine di servizio a firma del Responsabile Unico del Progetto il professionista dovrà presentare alla stazione appaltante i documenti utili e necessari alla stessa per la convocazione della conferenza di servizi. I documenti dovranno essere della tipologia elaborati grafici per mostrare agli enti coinvolti il progetto in fase di realizzazione, senza la necessità di produrre quantificazioni economiche.

## **6.1.2 Penali per ritardo della progettazione esecutiva**

6.1.2.1 In caso di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva, oltre il termine fissato al presente capitolo è fissata al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto la penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

6.1.2.2 Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 DEL Codice dei Contratti e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

## 6.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

- 6.2.1.1 Il compenso da erogare a favore dell'Appaltatore è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) per la redazione della progettazione esecutiva; su questo importo sarà applicata la stessa percentuale di ribasso applicata sull'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza. Nessun altro compenso, al di fuori di quello su indicato, sarà riconosciuto all'Appaltatore per tutte le attività che formano oggetto dell'incarico.
- 6.2.1.2 Nel compenso sono comprese le spese per l'espletamento delle pratiche fino all'ottenimento dei certificati e delle autorizzazioni degli Enti preposti (*altri Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, VV.FF., ecc.*).
- 6.2.1.3 Ai sensi dell'art. 44 comma 6 del Codice, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la Stazione appaltante si avvale della facoltà di corrispondere direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto.
- 6.2.1.4 Il pagamento è subordinato all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

## 7 TERMINI PER L'ESECUZIONE

### 7.1 CONSEGNA DEI LAVORI

- 7.1.1.1 A seguito della stipula formale del contratto, (*ovvero in caso di consegna anticipata per le motivazioni già citate nei paragrafi di cui al presente Capitolato*) l'esecuzione dei lavori ha inizio, dopo l'approvazione della progettazione esecutiva. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 15 (*quindici*) giorni dalla stipulazione del contratto ai sensi e con le modalità dell'allegato II.14 (*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*) del Codice. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
- 7.1.1.2 Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
- 7.1.1.3 Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

- 7.1.1.4 Ai sensi delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti e suoi allegati specifici, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 94, 95 e 98 del medesimo Codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

## 7.2 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 7.2.1.1 Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in 545 (cinquecentoquarantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 7.2.1.2 L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori, che potrà fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento parziale del Contratto d'Appalto.
- 7.2.1.3 Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto. Richiamato quanto stabilito 7.5 più sotto. l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile Unico del Progetto nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.
- 7.2.1.4 Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere pari a \_\_\_\_; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art.4.1, il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.
- 7.2.1.5 L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
- 7.2.1.6 Ai sensi del Decreto Min. Interno del XXXXXXX (2023), - Prot- n. XXXXX la stazione appaltante beneficiaria del finanziamento è tenuta al rispetto di termini e condizioni, pena la perdita del contributo del PNRR. Pertanto, l'operatore economico che risulta aggiudicatario dell'appalto si impegna al rispetto delle previsioni e prescrizioni previste dai documenti di gara, di contratto e di finanziamento PNRR finalizzate al rispetto dei seguenti termini:

- 7.2.1.7 termine iniziale del XXXXX/XXX/2023 per l'affidamento dei lavori coincidente con la data di stipulazione del contratto;
- 7.2.1.8 termine intermedio di 111 giorni dal procedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante per la realizzazione e liquidazione di almeno il 30% delle opere poste a base di gara;
- 7.2.1.9 termine finale di 545 giorni dal procedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante per la trasmissione agli enti competenti del certificato di collaudo dei lavori.
- 7.2.1.10 Quanto alle scadenze sopra, si considerano termini intermedi tassativi ai sensi dell'art. 7.2 (termini per l'ultimazione dei lavori) e art. 16.12 più sotto (*risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori*) ed in applicazione dell'Art. 1457 Codice Civile:
- la realizzazione di almeno 15% delle opere entro 22 giorni dal procedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
  - la realizzazione di almeno 50% delle opere entro 311 giorni dal procedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.

## 7.2.2 RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE

- 7.2.2.1 Trattandosi di contratto pubblico finanziato in parte con le risorse dei PNRR e come stabilito dall'art. 50 della Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021, si stabilisce che qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Il suddetto premio di accelerazione sarà calcolato in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non potrà comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
- 7.2.2.2 Rimane inteso che c.d. premio di accelerazione è riconosciuto esclusivamente alla riduzione dell'intervallo temporale determinato per la sola esecuzione dei lavori e non per la fase di predisposizione e consegna del progetto esecutivo.
- 7.2.2.3 Altresì il premio di accelerazione sarà calcolato sul tempo contrattuale determinato a seguito della riduzione (miglioria) della tempistica di esecuzione delle opere offerta in fase di gara.

## 7.3 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

- 7.3.1.1 La sospensione dei lavori è disciplinata fino al termine dell'esecuzione del contratto dall'art. 121. (*Sospensione dell'esecuzione*) del Codice dei contratti. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
- 7.3.1.2 I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:
- a. nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
  - b. in occasione di nevicate;
  - c. qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in cantiere sia pari o inferiore a 1 (uno) grado centigrado;
  - d. qualora i livelli di precipitazione atmosferica rilevati dall'Osservatorio di Brera superino gli 11 (undici) mm nell'intera giornata lavorativa, fermo l'obbligo di interventi urgenti resi necessari dalle precipitazioni atmosferiche;
  - e. necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
- 7.3.1.3 Il verificarsi delle già menzionate ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti. La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
- 7.3.1.4 In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
- 7.3.1.5 Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

- 7.3.1.6 La fornitura e l'installazione della totalità degli strumenti necessari per la verifica delle condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a fornirli e ad installarli, previa verifica di idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo previsto dal Programma Esecutivo dei Lavori. La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.
- 7.3.1.7 All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
- 7.3.1.8 L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Progetto a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 7.3.1.9 Nei casi previsti dagli articoli specifici dell'Allegato II.14 (*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità Codice dei contratti*), il Responsabile Unico del Progetto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 121 del Codice dei contratti, (*un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi*), l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.
- 7.3.1.10 Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto art. 121 del Codice dei contratti; nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 7.3.1.11 Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:
- a. Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.

- b. Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
  - c. Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori.
  - d. Costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
- 7.3.1.12 Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all'art. 121, del Codice dei contratti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:
- e. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
  - f. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 231/2002 computati sulla percentuale del 10 per cento rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
  - g. determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

#### **7.4 PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE – MOTIVI NON ADEGUATI ALLA PROROGA O DIFFERIMENTI DEI TERMINI**

##### **.1.1. Proroga:**



- 7.4.1.1 In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.
- 7.4.1.2 In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile Unico del Progetto esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- 7.4.1.3 La risposta del Responsabile Unico del Progetto verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

#### **7.4.2 Novazione:**

- 7.4.2.1 Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.
- 7.4.2.2 In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

#### **7.4.3 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:**

- 7.4.3.1 La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga;
- 7.4.3.2 L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- 7.4.3.3 Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti incaricati della progettazione esecutiva.

**7.4.4 Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:**

- 7.4.4.1 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 7.4.4.2 l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 7.4.4.3 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- 7.4.4.4 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- 7.4.4.5 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- 7.4.4.6 le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- 7.4.4.7 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- 7.4.4.8 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- 7.4.4.9 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
- 7.4.4.10 la ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

**7.5 CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

- 7.5.1.1 Il cronoprogramma della progettazione esecutiva dovrà esser realizzato in conformità con il cronoprogramma previsto nello studio tecnico economico di fattibilità avanzata messo a base di gara. È possibile modificare le varie fasi lavorative nel rispetto della tempistica complessiva offerta in sede di gara nonché delle necessità di agibilità del centro sportivo in sede di esecuzione dei lavori.
- 7.5.1.2 I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma complessivo predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto Esecutivo.
- 7.5.1.3 Il cronoprogramma della progettazione esecutiva deve contenere delle scadenze intermedie dette (scadenze intermedie tassative), che comportano l'applicazione delle penali di cui sia all'art. 6.1.2 più sopra, che art. 7.6 più sotto e che non sono modificabili dall'Appaltatore in sede di esecuzione dei lavori.
- 7.5.1.4 Il cronoprogramma della progettazione esecutiva può contenere scadenze intermedie non tassative, che non comportano l'applicazione di penali e che sono modificabili dall'Appaltatore in sede di esecuzione dei lavori previo assenso del Responsabile Unico del Progetto.
- 7.5.1.5 L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- 7.5.1.6 Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori, né le scadenze intermedie tassative.
- 7.5.1.7 Le scadenze intermedie, non tassative, possono essere modificate nel Programma Esecutivo dei lavori previa approvazione del Responsabile Unico del Progetto. Il Programma stesso sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione dei Lavori.
- 7.5.1.8 Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
- 7.5.1.9 Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
- 7.5.1.10 Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
- d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

## **7.6 PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA**

7.6.1.1 L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 7.5 più sopra da lui stesso predisposto.

7.6.1.2 Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza intermedia (o dall'inizio dei lavori nel caso della prima scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l'importo dei lavori fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.

7.6.1.3 Le penali intermedie di cui al comma 2 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7.6.1.4 Le penali intermedie irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate e, se, già addebitate, sono restituite, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

7.6.1.5 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.

7.6.1.6 La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.

7.6.1.7 L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto.

- 7.6.1.8 Ogni penale irrogata dal Responsabile Unico del Progetto sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
- 7.6.1.9 Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
- 7.6.1.10 Nei casi indicati nei commi di cui in preeenza, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 20% dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 16.12 più sotto, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
- 7.6.1.11 L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
- 7.6.1.12 A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o mancate consegna di materiali da parte di propri fornitori selezionati.
- 7.6.1.13 Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. 14.2 più sotto e per quanto alla 7.6.2 più sotto non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo.
- 7.6.1.14 Per la mancata consegna della documentazione di cui agli art. 14.2 più sotto, e per quanto alla 7.6.2 più sotto così come per tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente e per le disposizioni di cui al presente Capitolato, l'RUP procederà all'intimazione della consegna con indicazione del termine oltre il quale scatteranno le penali.
- 7.6.1.15 Per quanto ai paragrafi precedenti, verrà applicata una penale tassativa giornaliera pari all'0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze, con un minimo di penale fissato in Euro 500,00;
- 7.6.1.16 In mancanza dei collaudi di cui all'art. 14.3 più sotto si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell'appaltatore.
- 7.6.1.17 La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 15.4 più sotto comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.
- 7.6.1.18 Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale tassativa giornaliera pari all'0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze con un minimo di penale fissato in Euro 500,00.

- 7.6.1.19 La mancata applicazione dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 comporterà l'applicazione di una penale, per il ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera pari al 1°/oo (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori.
- 7.6.1.20 Tenuto conto del comma 6 dell'articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 e del DPCM 07/10/2021, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, sono previsti ulteriori meccanismi sanzionatori rispetto al mancato adempimento delle previsioni di cui:

## 7.6.2 TABELLA F

Inadempienza	Penale
a) al comma 3 - Mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile; con rimando all'offerta tecnica presentata in appalto	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
b) al comma 3-bis - Mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
c) al comma 4 - Mancato rispetto della quota percentuale indicata nell'offerta tecnica per l'assunzione di giovani.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
d) Mancata reintegrazione della garanzia definitiva nel termine previsto dall'art. 24	Euro 1.000,00
e) Mancata presenza di report di analisi dell'adattabilità	1 per mille dell'importo contrattuale per ogni mancata trasmissione dei documenti
f) Mancata presenza del piano di gestione rifiuti.	
g) Mancata predisposizione del piano di lavoro" specifico, redatto ai sensi dell'art. 34 D.lgs.277/91 nel caso necessario	
h) Mancata consegna in fase esecutiva delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate (DOP) che indichino il rispetto degli Standard internazionali di prodotto	
i) Mancata consegna della relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione o maggiore a secondo della percentuale indicata nell'eventuale offerta tecnica migliorativa.	
l) Mancata consegna di schede e DOP di soluzioni tecnologiche, componenti e materiali che ottimizzano il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, indicate nella Relazione inserita nell'offerta tecnica migliorativa relativa alla Durabilità delle opere, se proposta	
m) Mancata consegna della relazione finale da cui emerga l'impiego di componenti che verranno in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale delle componenti e materiali utilizzanti nell'intervento in conformità con quanto dichiarato in sede di offerta per quanto concerne la Disassemblabilità delle soluzioni proposte a fine vita	

7.6.2.1 Ulteriori penali relative al rispetto della missione PNRR per progetti finanziati con i presenti fondi.

## 8 DISCIPLINA ECONOMICA

### 8.1 ANTICIPAZIONE

- 8.1.1.1 Ai sensi dell'art. Art. 125. (*Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo*), del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto d'appalto subordinato all'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza.
- 8.1.1.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
- 8.1.1.3 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
- 8.1.1.4 Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### 8.2 PAGAMENTI IN ACCONTO

#### 8.2.1 Pagamento del corrispettivo per la Progettazione Esecutiva

- 8.2.1.1 La Stazione appaltante provvede al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva alla validazione, da parte del R.U.P., del progetto esecutivo.
- 8.2.1.2 Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
- 8.2.1.3 Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di legge ed è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti.

#### 8.2.2 Pagamento del corrispettivo per Lavori

- 8.2.2.1 I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su richiesta dell'Appaltatore ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a (Euro 200.000,00), accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.



- 8.2.2.2 A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (*senza applicazione del ribasso d'asta*).
- 8.2.2.3 Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.
- 8.2.2.4 La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine di 15 giorni dalla sua maturazione.
- 8.2.2.5 Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
- 8.2.2.6 I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
- 8.2.2.7 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 8.2.2.8 Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
- 8.2.2.9 Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
- 8.2.2.10 Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Progetto è annotato nel registro di contabilità.
- 8.2.2.11 L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

### 8.3 CONTO FINALE E SALDO

- 8.3.1.1 Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 20 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile Unico del Progetto. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:
- i verbali di consegna dei lavori;
  - gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
  - le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  - gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

- e. gli ordini di servizio impartiti;
  - f. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
  - g. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  - h. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
  - i. I processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - j. le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice dei contratti;
  - k. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
  - l. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
- 8.3.1.2 Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
- 8.3.1.3 Il Responsabile Unico del Progetto, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
- 8.3.1.4 Il Responsabile Unico del Progetto, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.
- 8.3.1.5 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
- 8.3.1.6 Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
- 8.3.1.7 La garanzia fideiussoria di cui al comma 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.

- 8.3.1.8 La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 117 del Codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
- 8.3.1.9 La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all'art. 9.3.
- 8.3.1.10 Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma d.m. 143/2021). L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

#### **8.4 REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE**

- 8.4.1.1 È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
- 8.4.1.2 La richiesta di revisione dei prezzi dovrà esser presentata dall'Appaltatore con le modalità previste dall'art. 60 E 120 del Codice dei Contratti e sarà valutata dalla Stazione appaltante secondo quanto previsto anche in relazione all'art. 9 del richiamato codice.

#### **8.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

- 8.5.1.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice dei contratti.
- 8.5.1.2 Nei casi previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.
- 8.5.1.3 Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
- 8.5.1.4 Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
- 8.5.1.5 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 del Codice dei contratti.

## **9 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI**

### **9.1 VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUA LIQUIDAZIONE**

- 9.1.1.1 La valutazione della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza in fase di progettazione è effettuata secondo le specifiche date nella "tabella D" precedente nell'enunciazione e nella descrizione della progettazione stessa, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
- 9.1.1.2 La Liquidazione dei corrispettivi professionali sarà determinata solo a seguito dell'avvenuta verifica e validazione positiva del progetto esecutivo e del piano sopra citato di che trattasi e fermo restano l'espressione favorevole di ogni Ente / autorità / Conferenza di Servizi / Ministeri per la parte finanziamento PNRR9 tenuta ad esprimersi in merito.
- 9.1.1.3 L'emissione delle fatture fiscali relative alle prestazioni progettuali dovrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni: articolate:
- a) 20% a titolo di anticipazione in conformità al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle condizioni ivi previste (presentazione idonea garanzia di pari valore);

- b) 25% alla consegna completa del Progetto Esecutivo e Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
  - c) 20% al completamento con esito positivo della verifica ex art. 4 e ss. D.Lgs. n. 36/2023 e delle risultanze positive della conferenza di Servizi;
  - d) 15% ad avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione Committente del progetto esecutivo e del Piano sopra citato adeguato a tutti i pareri/direttive/nulla osta che emergeranno dagli Enti preposti;
  - e) 20% ad avvenuta approvazione aggiudicazione dell'appalto integrato stante che viene richiesta l'assistenza e collaborazione, seppur informale, nella redazione della documentazione per la successiva gara per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva così come per la collaborazione alla formulazione delle risposte ai quesiti tecnici progettuali che perverranno in sede di gara;
- 9.1.1.4 In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
- 9.1.1.5 Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare.
- 9.1.1.6 L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.
- 9.1.1.7 In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di risoluzione del contratto di cui al presente Disciplinare.
- 9.1.1.8 L'incaricato ha preso atto della Convenzione stipulata tra Il Comune di Villa di Serio e l'Ente Finanziatore dell'intervento, Ministero dell'istruzione, con riferimento alle modalità e tempistica di erogazione delle somme ammesse;
- 9.1.1.9 La liquidazione della rata di saldo dei compensi spettanti avverrà ad approvazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni come presente capitolato.

## 9.2 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

- 9.2.1.1 La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 9.2.1.2 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
- 9.2.1.3 Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
- 9.2.1.4 La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione della quota di lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 9.2.1.5 Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5 comma 1, non assoggettati a ribasso d'asta.
- 9.2.1.6 In occasione del SAL corrispondente al finale l'importo finale dei lavori corrisponderà, salvo varianti, all'importo di cui all'art. 1.5 al netto del ribasso d'asta, cui verranno sommati gli importi dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5) comma 1, non assoggettati a ribasso d'asta.

## 10 DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

### 10.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

- 10.1.1.1 Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE allegato E al Prezziario Regione Lombardia 2023.
- 10.1.1.2 In aggiunta o in sostituzione di quelle previste nelle predette Specifiche Tecniche, l'Appaltatore potrà proporre alla Stazione appaltante differenti modalità di esecuzione rispetto a quelle previste nel documento de quo. Sarà facoltà della Stazione appaltante decidere se accettare o meno le proposte inerenti alle differenti modalità di esecuzione delle lavorazioni.

## **10.2 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE**

- 10.2.1.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
- 10.2.1.2 L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
- 10.2.1.3 Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
- 10.2.1.4 Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
- 10.2.1.5 In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
- 10.2.1.6 Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte, per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

## **10.3 NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE**

- 10.3.1.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.

10.3.1.2 Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Codice dei Contratti e soprattutto degli allegati specifici di questo, così come, per le parti residuali ancora in vigore, del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

### **10.3.2 direttore di cantiere**

10.3.2.1 Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

10.3.2.2 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

10.3.2.3 Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **10.4 ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI**

10.4.1.1 Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".

10.4.1.2 L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità) nonché dell'allegato II.15 (Criteri per la determinazione costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche). I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo 13.10 commi 1 e 2 del presente capitolato.



- 10.4.1.3 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
- 10.4.1.4 Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- 10.4.1.5 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
- 10.4.1.6 L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
- 10.4.1.7 Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
- 10.4.1.8 I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
- 10.4.1.9 Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
- 10.4.1.10 L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
- 10.4.1.11 Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE validità 01/01/2023.
- 10.4.1.12 In aggiunta o in sostituzione di quelli previsti nelle predette Specifiche Tecniche, sono prescritti i seguenti ulteriori requisiti e/o accertamenti/verifiche prestazionali riferiti alle prove acustiche in opera e post operam (requisiti acustici passivi – riverbero negli ambienti per singola tipologia, ecc.).

## 10.5 NORME DI MISURAZIONE

10.5.1.1 Si farà riferimento, esclusivamente per gli interventi non inclusi in attività contabilizzate a corpo alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezzario Regionale Lombardia.

## 10.5.2 Eventuali lavori in economia

10.5.2.1 Nel caso in cui è necessario eseguire dei lavori in economia, questi dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L., e dovranno essere inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, il dettaglio della tipologia di lavoro e del personale dell'Aggiudicatario che le ha eseguite.

10.5.2.2 Il costo della manodopera che verrà liquidato sarà quello aggiornato annualmente a cura dell'Associazione Costruttori Edili di Bergamo -e provincia e approvato dalla C.C.I.A.A. e comprende le seguenti voci di:

- a) **Materiali**: Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dei lavori.
- b) **Operai e Mezzi d'Opera**: tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
- c) **Lavori**: Tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

10.5.2.3 Sull'importo sopra desunto sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d'impresa pari al totale percentuale del 24,00% (ventiquattroper cento) assoggettata anch'essa al ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore.

10.5.2.4 La quota relativa agli oneri della sicurezza, per la parte eseguita in economia, verrà definita di volta in volta. I prezzi così stabiliti si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro.

## 11 CAUZIONI E GARANZIE

### 11.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

11.1.1.1 All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 117 del Codice dei contratti).

- 11.1.1.2 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 11.1.1.3 La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 11.1.1.4 La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice dei contratti) dev'essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 11.1.1.5 La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 117 del Codice dei contratti. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di Villa di Serio, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 11.1.1.6 L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia.
- 11.1.1.7 La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
- 11.1.1.8 L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 11.1.1.9 La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
- 11.1.1.10 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

- 11.1.1.11 L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
- 11.1.1.12 In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 13.11, comma 7 del presente Capitolato.
- 11.1.1.13 In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
- 11.1.1.14 La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.

## **11.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- 11.2.1.1 L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

1. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
  - a. Importo di contratto per i rischi di esecuzione Euro \_\_\_\_\_ (importo pari all'importo contrattuale ai sensi dall'art. 117 del Codice);
  - b. Euro \_\_\_\_\_ per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori (5% della somma assicurata per le opere con un minimo non inferiore ad euro 500.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00).
- 11.2.1.2 Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.
- 11.2.1.3 Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

- 11.2.1.4 La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
- 11.2.1.5 L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
- 11.2.1.6 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 11.2.1.7 La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'art. 103, comma 10, del Codice dei contratti.

### **11.3 POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE**

- 11.3.1.1 Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 9.3 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 117 del codice dei contratti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
- 11.3.1.2 La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

### **11.4 POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI**

- 11.4.1.1 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 66. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) del Codice dei contratti nonché degli allegati al codice stesso.
- 11.4.1.2 In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

- 11.4.1.3 Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
- 11.4.1.4 La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
- 11.4.1.5 La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 117, del Codice dei contratti, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

## **12 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **12.1 *VARIANTI IN CORSO D'OPERA***

- 12.1.1.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120, del Codice dei contratti e dell'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità).
- 12.1.1.2 In particolare:
- a. Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
  - b. Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
  - c. Per le ipotesi previste dall'art. 120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
  - d. Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
  - e. L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

### **12.1.2 Varianti per errori od omissioni progettuali**

- 12.1.2.1 L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale NON può partecipare l'appaltatore originario.
- 12.1.2.2 Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
- 12.1.2.3 Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
- 12.1.2.4 Trova applicazione la disciplina di risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori così come nel seguito riportato nel presente CSA

### **12.1.3 Applicazione art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023**

- 12.1.3.1 Trova applicazione l'art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023.
- 12.1.3.2 Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi degli artt. 210 e 212 del Codice dei contratti.
- 12.1.3.3 La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

## **12.2 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

- 12.2.1.1 Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta.
- 12.2.1.2 Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati Allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità).
- 12.2.1.3 Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
- 12.2.1.4 I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile Unico del Progetto.
- 12.2.1.5 Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

## **13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO**

### ***13.1 SUBAPPALTO E COTTIMO***

- 13.1.1.1 Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
- a) all'art. 119 del Codice dei contratti;
  - b) al Bando di Gara;
  - c) agli artt. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010;
- 13.1.1.2 L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. A allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato. La quota parte subappaltabile non può superare la quota indicata nel bando di gara;
  - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;



- c) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
- f) Per l'esecuzione delle prestazioni rientranti in una delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6.11.2012, n. 190, il subappaltatore o il cottimista devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016);

13.1.1.3 L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il R.U.P., sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
- c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza;
- d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 119 Codice dei contratti.

13.1.1.4 L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.

13.1.1.5 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

13.1.1.6 In ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, a tal fine vige il "divieto al subappalto a cascata" prevedendo che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13.1.1.7 È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

13.1.1.8 Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 13.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

## **13.2 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO**

13.2.1.1 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.

13.2.1.2 Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.

13.2.1.3 Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 e come modificato dal D.L. Sicurezza (D.L. 113/2018) con reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto”.

### **13.3 PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI**

13.3.1.1 La Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, fatto salvo il caso in cui i subcontraenti espressamente rinuncino nei rispettivi contratti con l'appaltatore, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **13.4 SUBAFFIDAMENTI**

13.4.1.1 Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

13.4.1.2 L'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC ivi compreso quello relativo alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;

- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.
- avvenuta iscrizione alla "White list" per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ex art. 1 comma 53 legge 190/2012, ovvero dimostrazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione alla prefettura competente. Per la fattispecie, la mancata dimostrazione determina l'inammissibilità all'esecuzione delle prestazioni in sub affidamento.
- Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

## 14 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### 14.1 *ULTIMAZIONE DEI LAVORI*

14.1.1.1 L'esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'allegato II.14 (*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*).

14.1.1.2 Nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, trova diretta applicazione quanto sancito dall'allegato II.14 (*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*), e può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

14.1.1.3 Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto per la specifica del caso in ottemperanza all'allegato II.14 (*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*).

- 14.1.1.4 L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata.

## **14.2 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE AS BUILT**

- 14.2.1.1 Il progetto esecutivo può subire delle variazioni, perché sono subentrate delle esigenze di cantiere diverse dal momento delle decisioni progettuali. Il rilievo costruttivo può ricalcare completamente l'esecutivo stesso, ma le distanze, le posizioni, i percorsi, possono mutare per esigenze costruttive di cantiere.
- 14.2.1.2 L'appaltatore per quanto in precedenza è obbligato a consegnare all'Amministrazione i disegni relativi As-Built nella corretta attuazione dell'intervento finale.
- 14.2.1.3 Altresì, l'appaltatore è obbligato a consegnare tutte le certificazioni, nessuna esclusa,, dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, delle attestazioni di conformità degli impianti, e dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite da ..., ecc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere.
- 14.2.1.4 La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.6 comma 17.

## **14.3 CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.**

- 14.3.1.1 Dopo l'ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso dal Collaudatore e confermato dal Responsabile Unico del Progetto entro sei mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate dal D.Lgs 36/2023 e dal rispettivo allegato attuativo.
- 14.3.1.2 Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi D.Lgs 36/2023 e dal rispettivo allegato attuativo. a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
- 14.3.1.3 Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

- 14.3.1.4 Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
- 14.3.1.5 Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.
- 14.3.1.6 Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, potrà effettuare visite in corso d'opera con la cadenza che esso riterrà adeguata a un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare, saranno effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
- 14.3.1.7 Si applicano per il collaudo in corso d'opera le medesime disposizioni di legge riportate ai precedenti commi.

#### ***14.4 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI***

- 14.4.1.1 L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste D.Lgs 36/2023 e dal rispettivo allegato attuativo.

### **15 NORME FINALI**

#### ***15.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO***

- 15.1.1.1 L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
  1. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
  - b. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

- c. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
  - d. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
  - e. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali, ecc..
- 15.1.1.2 2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 15.1.1.3 A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
- 15.1.1.4 Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Progetto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondenti all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
- 15.1.1.5 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC ivi compreso quello relativo alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
- 15.1.1.6 La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
- 15.1.1.7 L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
- 15.1.1.8 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.

## 15.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

15.2.1.1 L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
- attestazione di presenza
- attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta.

15.2.1.2 L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

15.2.1.3 È fatto obbligo per i cantieri localizzati di particolare rilevanza e complessità:

- • l'utilizzo di adeguata tecnologia che supporti la tutela della sicurezza durante le attività di cantiere e le specifiche lavorazioni;
- • l'installazione di sistemi di rilevazione informatica delle presenze in cantiere;
- • L'utilizzo del presente sistema informatico di rilevazione delle presenze è previsto quale onere per la sicurezza esterno espressamente indicato nel PSC.

15.2.1.4 L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di ..., al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (...) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

15.2.1.5 L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.



- 15.2.1.6 Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
- 15.2.1.7 Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (*corredato di fotografia*). Comunque, ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi precedenti, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
- 15.2.1.8 Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.
- 15.2.1.9 Le attività del presente capitolo sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

### 15.3 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 15.3.1.1 Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere dell'esecutore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica, oltre alle prescrizioni previste dal progetto.
- 15.3.1.2 Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
- le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
  - gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
  - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
  - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
  - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
  - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- g. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta esecuzione dei lavori;
- h. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile Unico del Progetto o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- k. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- m. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- n. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

15.3.1.3 La D.L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.

15.3.1.4 L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

15.3.1.5 Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

- a. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti dal presente Capitolato.

- b. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

15.3.1.6 Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

15.3.1.7 L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

15.3.1.8 Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.

15.3.1.9 Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

- a. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- b. L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria.
- c. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale.
- d. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

15.3.1.10 L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ... e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

15.3.1.11 L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:

- a. Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
- b. L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

15.3.1.12 Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

15.3.1.13 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n. 187/1991.

15.3.1.14 È a carico dell'Appaltatore il regolare aggiornamento e la stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna degli aggiornamenti di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.

15.3.1.15 Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:

- a. le documentazioni tecniche inerenti alle caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori, ecc.

15.3.1.16 All'atto della consegna delle predette documentazioni l'Appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.

- b. ove previsto dalla tipologia delle opere in esecuzione:

- l'accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica procedura di frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati delle unità realizzate con predisposizione di specifica DOCFA;
- l'accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il Catasto Fabbricati con predisposizione di specifica DOCFA.

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l'applicazione della penale prevista dal presente capitolato ( mancata consegna documenti);

15.3.1.17 L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

15.3.1.18 L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.

15.3.1.19 Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

15.3.1.20 L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

15.3.1.21 L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.

15.3.1.22 Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:

- a. due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, delle schede (SRP – allegato II – delle predette Linee guida) di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto per gli adempimenti ad esso attribuiti;
- b. il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecuttrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";
- c. registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecuttrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Qualora l'appalto interessi una sola località, tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma elementare sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.

La mancata trasmissione della documentazione di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 5.6 comma 18 del presente capitolato.

15.3.1.23 L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

15.3.1.24 L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e del PNC, adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in GU n. 309 del 30/12/2021.

15.3.1.25 In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 5.6 comma 19 del presente C.S.A..

15.3.1.26 È obbligo ed onere dell'Impresa realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso.

15.3.1.27 Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio.

15.3.1.28 Il mantenimento, fino al collaudo/ certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino.

- 15.3.1.29 L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a sua cura e spese e prima del collaudo/certificato di regolare esecuzione, alla compilazione e alla presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale di tutti gli elaborati necessari per l'accatastamento.
- 15.3.1.30 Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.
- 15.3.1.31 L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71.
- 15.3.1.32 Con specifico riferimento alla realizzazione dei pali di fondazione, i pali portanti, di qualsiasi tipo e forma, a cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere sottoposti a prove di determinazione del carico limite ed alle prove di collaudo finale, secondo le disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e norme successive, spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno o, comunque, tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di esercizio. Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova saranno stabiliti dal Collaudatore in Corso d'Opera delle strutture nominato dall'Amministrazione. Inoltre, sempre a cura e spese dell'Appaltatore e secondo le disposizioni ed il numero indicati dal Collaudatore in Corso d'Opera delle strutture, saranno eseguite prove non distruttive sui pali mediante rilevazioni con ultrasuoni o altro idoneo procedimento accettato dal Collaudatore.

#### **15.4 PRESCRIZIONI PER OPERE DI DEMOLIZIONE**

- 15.4.1.1 In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.
- 15.4.1.2 L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.



- 15.4.1.3 Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente. Sono a cura e spese dell'Appaltatore gli oneri di trasporto, a qualunque distanza, dei rifiuti ed i relativi oneri di smaltimento a discarica e/o impianti di trattamento autorizzati; l'assolvimento a tale obbligo sarà documentato dall'appaltatore con la consegna alla Committente dei FIR.
- 15.4.1.4 L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre un piano di gestione dei rifiuti ove siano individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione, tra cui:
- le modalità operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti pericolosi (modalità di stoccaggio provvisorio, smaltimento oli esausti e filtri usati, accumulatori al piombo, pneumatici ecc...)
  - le modalità operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti non pericolosi (modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti nella fase di cantiere: metalli, plastica, imballaggi ecc...),.
- 15.4.1.5 L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
- 15.4.1.6 Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
- 15.4.1.7 L'Appaltatore è tenuto a prevedere nell'area di cantiere delle zone di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani, speciali e per la raccolta differenziata.

## 16 PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI

- 16.1.1.1 Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare, devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m. 2. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici, e altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.
- 16.1.1.2 Per la difesa contro danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di spazio a giudizio della D.L. non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie descritta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali - cuscinetto (es. gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami con iuta e lino.
- 16.1.1.3 Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma dell'albero, pari almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.
- 16.1.1.4 Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente nel suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi per salvaguardare la rete delle radici sottili.
- 16.1.1.5 Nel caso di scavi di breve durata a causa di pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a giudizio della D.L., la distanza può essere ridotta. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.

- 16.1.1.6 Nel caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano a una distanza non inferiore a 2,5 m. dal tronco, per uno spessore di 50 cm. a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e una profondità almeno di 0,3 m. sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 m.. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono esser recise con un taglio netto e trattate secondo le indicazioni della D.L. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere si deve realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.
- 16.1.1.7 Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 2,5 m. dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza, l'uno dall'altra non inferiore a 1,5 m. Nei lavori di scavo delle fondamenta, si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti.
- 16.1.1.8 Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente uno spessore minimo di 20 cm. sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di non danneggiare le radici.

## **16.2 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

- 16.2.1.1 Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore i seguenti adempimenti e tutto ciò che ne deriva:
- a) Predisposizione, prima di procedere con i lavori, del piano di scavi ai sensi degli artt. 183, 184 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da sottoporre per approvazione alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
  - b) Redazione di tutte le pratiche tecnico-amministrative e delle comunicazioni con gli Enti preposti.
- 16.2.1.2 È a carico dell'appaltatore l'onere di contenere il più possibile la dispersione di polveri nelle fasi di lavorazioni, attraverso l'utilizzo dei metodi ritenuti più opportuni (bagnatura, ecc.).

## **16.3 PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

- 16.3.1.1 Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- 16.3.1.2 Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ... ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- 16.3.1.3 In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- 16.3.1.4 Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n. 186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.
- 16.3.1.5 In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5.6 comma 14.
- 16.3.1.6 ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, ecc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

#### ***16.4 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI***

- 16.4.1.1 La compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. e dovranno essere formati dalle seguenti parti:

- planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
- schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
- tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
- indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);
- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

16.4.1.2 La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti.

16.4.1.3 La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built" vedi art. 14.2 più sopra) e del piano di manutenzione.

16.4.1.4 La consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte della scheda tecnica che sarà fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati).

16.4.1.5 L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:

- per l'installazione dell'impianto;
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.

16.4.1.6 Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.

16.4.1.7 Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.

16.4.1.8 In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti.

16.4.1.9 Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).

- 16.4.1.10 È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
- 16.4.1.11 Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
- 16.4.1.12 L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
- 16.4.1.13 L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

#### ***16.5 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI (se del caso previsto in fase di progetto e/o sua variazione)***

- 16.5.1.1 La compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:
- schemi, prospetti e dimensioni d'ingombro dell'impianto forniti dalla ditta costruttrice;
  - indicazione grafica delle opere murarie necessarie all'installazione dell'impianto: vano ascensore, porte di piano, locale macchine, aerazione locali, carichi e sovraccarichi di progetto, quote dei piani, quote dell'extra corsa inferiore e superiore, prescrizioni particolari, ecc.;
  - indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 13.3 comma 12.

- 16.5.1.2 La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, e comunque insieme ai libretti di impianto, di tre serie di disegni definitivi (elettrici e meccanici) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato ("as-built" vedi art. 14.2 più sopra) e del piano di manutenzione.

- 16.5.1.3 Il collaudo dell'ascensore, licenza di impianto e di esercizio per il primo anno, compresi i relativi oneri.
- 16.5.1.4 Le spese per eventuali prove di laboratorio per verifiche dei materiali e delle apparecchiature per controllare la rispondenza alle caratteristiche di offerta oppure perché oggetto di contestazione. Comunque l'accettazione di qualsiasi materiale o apparecchio non esonererà la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta per contratto.
- 16.5.1.5 L'installazione delle apparecchiature degli strumenti di misura occorrenti per le prove di funzionamento e collaudo;
- 16.5.1.6 La pulizia e sgombero del cantiere ed allontanamento del materiale residuo nel più breve tempo.
- 16.5.1.7 La manovalanza meccanica in aiuto al montatore.
- 16.5.1.8 La manutenzione gratuita fino alla consegna.
- 16.5.1.9 L'allacciamento provvisorio energia elettrica di cantiere.
- 16.5.1.10 L'allacciamento elettrico luce e f.m. per l'impianto a partire dai misuratori comprese le relative protezioni a monte ed a valle della linea (sono comprese le canaline o i tubi per la protezione dei cavi).
- 16.5.1.11 L'allacciamento di linea telefonica dedicata che verrà collegata con la società incaricata della manutenzione.
- 16.5.1.12 I materiali e le attrezzature saranno dati in opera funzionanti e pertanto sarà a carico della ditta fornitrice tutto quanto necessario a tale fine salve le esclusioni esplicitamente stabilite.
- 16.5.1.13 Secondo quanto riportato al precedente comma 1-e) non potrà essere redatto il verbale di fine lavori qualora l'elevatore non sia collaudato e funzionante.
- 16.5.1.14 La mancata elencazione di una qualsiasi parte dell'impianto non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di provvedere alla sua installazione in opera, ove ciò risulti necessario o soltanto opportuno per ottenere la richiesta esecuzione a perfetta regola d'arte.
- 16.5.1.15 L'osservanza delle normative tecniche di settore (CEI, UNI, ecc.) nonché della legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti, di contenimento dei consumi energetici ed in generale inerente all'oggetto dell'appalto.

- 16.5.1.16 In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti. q. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
- 16.5.1.17 È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
- 16.5.1.18 Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
- 16.5.1.19 L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
- 16.5.1.20 L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
- 16.5.1.21 I lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia eseguito il collaudo dell'impianto e consegnato i libretti di impianto e le certificazioni necessarie.

## ***16.6 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.***

- 16.6.1.1 Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati.



- 16.6.1.2 Qualora la delimitazione dell'area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulti la visibilità delle attività commerciali presenti nell'area di interferenza del cantiere stesso l'appaltatore deve inserire apposita cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza dell'attività commerciale occultata. Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali (ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 13.8.
- 16.6.1.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture, dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

## **16.7 CUSTODIA DEL CANTIERE**

- 16.7.1.1 È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.
- 16.7.1.2 I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

## **16.8 SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI**

- 16.8.1.1 L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

## **16.9 CARTELLO DI CANTIERE**

- 16.9.1.1 Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
- ▪ le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
  - ▪ tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
  - ▪ Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'Ufficio competente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

- 16.9.1.2 L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario. Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
- 16.9.1.3 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
- 16.9.1.4 L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione Comunale, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione Comunale venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

## 16.10 SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

- 16.10.1.1 Si rimanda a quanto indicato alle norme, nessuna esclusa del presente Capitolato.

## 16.11 CONTROVERSIE

- 16.11.1.1 Le controversie per le riserve in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte applicando Allegato II.14 (*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*) del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.
- 16.11.1.2 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
- 16.11.1.3 Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- 16.11.1.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
- 16.11.1.5 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- 16.11.1.6 Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile Unico del Progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del Progetto è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- 16.11.1.7 Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- 16.11.1.8 L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Progetto con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
- 16.11.1.9 Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
- 16.11.1.10 Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

## **16.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

- 16.12.1.1 1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice dei contratti e dall'art. 5 commi 4 e 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 122 comma 1 del Codice dei contratti.
- 16.12.1.2 L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 122, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.
- 16.12.1.3 L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
- violazione delle previsioni di cui all'art. 13.1 più sopra del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
  - mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 7 più sopra, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 121 del Codice dei contratti;

- c. grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'art. 4 più sopra del presente capitolato;
  - d. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 del Codice dei contratti (*presenza di avvalimento e necessaria esecuzione dell'ausiliario*);
  - e. in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione della progettazione e dei lavori stabiliti ed di violazione di quanto previsto in termini di tempistica per progetto PNRR;
  - f. nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 117 comma 10 del D.lgs 36/2023 e art. 11.2 più sopra del presente capitolato.
  - g. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
  - h. in caso di violazione degli obblighi assunti con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- 16.12.1.4 L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
- 16.12.1.5 L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
- 16.12.1.6 A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 122 del Codice dei contratti.
- 16.12.1.7 In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
- i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi lavori risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
  - j. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - k. l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
  - l. gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto;

- m. l'eventuale perdita del contributo di euro 4.939.482,00 ex Decreto Min. Interno del 04/04/22 - Fondi PNNR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", per effetto della tardata ultimazione dei lavori.

### 16.13 RECESSO

- 16.13.1.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 16.13.1.2 Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. ovvero a mezzo di PEC ( POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

### 16.14 DISCIPLINA ANTIMAFIA

- 16.14.1.1 Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
- 16.14.1.2 La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.
- 16.14.1.3 Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

16.14.1.4 Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge;

### **16.15 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

16.15.1.1 Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:

- a. le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

16.15.1.2 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

16.15.1.3 Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

16.15.1.4 Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

## **17 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

17.1.1.1 L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

17.1.1.2 La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

- 17.1.1.3 L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
- 17.1.1.4 L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

## **18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI**

### **PNRR**

- 18.1.1.1 Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed all'accettazione del progetto esecutivo posto a base di gara, all'esame della viabilità di accesso al cantiere, del luogo dei lavori, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione del contratto.
- 18.1.1.2 Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del presente Capitolato speciale, trovano applicazione l'Allegato I.3 del Codice sul RUP e l'Allegato II.14 sul Direttore dei Lavori.
- 18.1.1.3 La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

## **18.2 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

### **18.2.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

- 18.2.1.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 18.2.1.2 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

- 18.2.1.3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 18.2.1.4 Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
- 18.2.1.5 Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
- 18.2.1.6 In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.
- 18.2.1.7 È tenuto, altresì, all'osservanza del:
- Regolamento UE 852/2020;
  - Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
  - Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
  - Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;
  - DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.
  - Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i

### **18.3 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA**



- 18.3.1.1 Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.
- 18.3.1.2 L'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, la quota di assunzioni sia giovanile che femminile nelle modalità e percentuali che verranno riportate nell'avviso di gara.

#### **18.4 PRINCIPIO DEL DNSH**

- 18.4.1.1 Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.
- 18.4.1.2 Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: e ante, in itinere, ex-post.
- 18.4.1.3 Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).
- 18.4.1.4 Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovvero una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).
- 18.4.1.5 Un'attività economica può arrecare un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  - all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

18.4.1.6 Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

18.4.1.7 L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

18.4.1.8 La guida operativa si compone di:

- mappatura delle misure del PNRR – consiste nell'identificazione della missione e della componente e nell'individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli *in itinere* individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

18.4.1.9 La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

- 18.4.1.10 Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).
- 18.4.1.11 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere
- 18.4.1.12 oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.
- 18.4.1.13 Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui al presente Capitolato.

## **18.5 ULTERIORI ADEMPIMENTI PNRR**

- 18.5.1.1 L'appaltatore si impegna a rispettare l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH orma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", disposizioni cui il progetto Esecutivo;
- 18.5.1.2 Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all'Allegato "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

## **18.6 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI**

- 18.6.1.1 L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 18.6.1.2 I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- 18.6.1.3 Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b. ii) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c. iii) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d. iv) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e. v) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

18.6.1.4 Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

18.6.1.5 La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura massima di cui al presente Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.